



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	112
DATA	13/03/2025

OGGETTO:

RIVERSAMENTO ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE TARI – ANNO 2024

IL RESPONSABILE 2° SETTORE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che istituiva, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, smaltimento e avvio al riciclo dei rifiuti;

Considerato che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta unica comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti "TARI", così come approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/04/2023;

Vista la delibera di approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe per l'anno 2024 di cui alla Delibera Consiglio Comunale n. 26 del 30/04/2024;

Vista la Deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/rif, intitolata "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani", la quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2024 vengono introdotte specifiche componenti perequative unitarie da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;

Dato atto che le componenti perequative unitarie introdotte dalla sopracitata deliberazione ARERA sono due, come di seguito indicate:

- UR1a, pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- UR2a, pari a 1,50 euro/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

Considerato che tali voci di entrata di natura perequativa non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

Considerato che la Deliberazione ARERA nulla ha disposto circa la natura giuridica delle nuove voci di entrata, se non il fatto che le somme così calcolate devono essere riversate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA) entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello nel quale vengono applicate;

Considerato che, con comunicato del 27 gennaio 2025, ARERA ha rimandato ad apposita circolare CSEA n. 59/2024/RIF, specificando che i versamenti da effettuarsi a favore di CSEA delle somme relative alle componenti perequative sono parametrati agli importi applicati nei documenti di riscossione e non a quelli effettivamente riscossi da parte dei gestori;

Considerato, tuttavia, che vi è una oggettiva incertezza relativamente alla circostanza che gli obblighi di dichiarazione e di versamento a CSEA riguardino gli importi fatturati piuttosto che quelli effettivamente riscossi, per le seguenti ragioni:

- a) l'art. 23 della Costituzione dispone che qualsiasi prestazione personale o patrimoniale può essere imposta solo con legge e non vi è una norma che impone ai Comuni, in qualità di gestori della TARI, di versamento delle componenti perequative non rimosse;
- b) dalla previsione dell'art. 2, commi da 6 a 8, della legge 17 maggio 2022, n. 60 e dalla disciplina regolatoria si evince che il soggetto obbligato a versare le componenti perequative è l'utente del servizio di igiene urbana e non il gestore delle tariffe e del rapporto con gli utenti, né è previsto in capo a quest'ultimo alcuna responsabilità del mancato versamento da parte del debitore ovvero alcun obbligo di anticipazione a CSEA degli importi da riscuotere;
- c) vi sono interventi di segno divergente, sia da parte di pronunce della Corte dei Conti, che di circolari IFEL ed ARERA;

Considerato che, in mancanza di interventi legislativi, regolatori e/o giurisprudenziali chiarificatori in maniera definitiva della vicenda, il Comune di Ponsacco ha ritenuto, in un'ottica cautelativa e al solo fine di evitare il possibile recupero della differenza tra fatturato e riscosso con l'aggravio degli interessi previsti e l'applicazione di eventuali sanzioni da parte dell'Autorità, di rendere la dichiarazione tramite il portale "Data entry rifiuti" CSEA in ragione delle componenti perequative fatturate nell'anno 2024 e relative all'anno di imposta 2024;

Preso atto che, conseguentemente, il Comune di Ponsacco deve provvedere a versare a CSEA gli importi derivanti dalla predetta dichiarazione entro il prossimo 15 marzo;

Considerato, in ogni caso, che l'Ente, contestualmente al riversamento delle somme sulla base degli importi fatturati in luogo di quelli effettivamente riscossi, ritiene opportuno provvedere a trasmettere a CSEA, nonché ad ARERA, apposita dichiarazione con la quale si riserva di richiedere la restituzione degli importi corrispondenti alle componenti perequative non rimosse qualora emergessero interventi normativi atti a chiarire in maniera definitiva l'obbligo per i gestori delle tariffe e del rapporto con gli utenti di versamento solo dell'effettivo riscosso;

Preso atto che, alla data del 31/12/2024, in considerazione degli annullamenti o nuove iscrizioni di utenze derivanti dalla ordinaria movimentazione annuale delle persone sul territorio comunale, come da prospetto allegato agli atti d'ufficio, risulta che sono stati emessi avvisi relativi all'annualità di imposta 2024 per i seguenti importi delle componenti perequative:

- UR1a, domestico e non domestico, per 839,50€;
- UR2a, domestico e non domestico, per 12.592,28 €

Considerato che, a seguito della presentazione tramite il portale “Data entry rifiuti” di CSEA di apposita dichiarazione a sottoscrizione del legale rappresentante dell’Ente, con la quale è stato comunicato l’importo delle componenti perequative emesse nell’anno 2024 relative all’annualità di imposta 2024 come sopra descritto, è stato possibile generare i relativi modelli Pago PA per effettuare il versamento degli importi;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere al versamento dei suddetti importi a CSEA utilizzando i modelli di pagamento PagoPA, agli atti d’ufficio;

Vista la Determinazione del Responsabile del II° Settore Finanziario n. 531 del 03/12/2024, con la quale è stata disposta, a seguito di specifica richiesta presentata dalla Responsabile del Servizio Tributi, l’istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa al bilancio pluriennale 2024/2026 esercizio 2024 dedicati a tali componenti perequative,

Richiamata la Determinazione del Responsabile del II° Settore Finanziario n. 558 del 10/12/2024, con la quale sono stati assunti gli appositi impegni di spesa – con i corrispondenti accertamenti di entrata – atti a far fronte al versamento dovuto a CSEA;

Vista la delibera di C.C. n. 5 del 16/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025/2027;

Vista la delibera di C.C. n. 6 del 16/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027;

Vista la deliberazione di G.C. n. 8 del 22/01/2025 che approva il P.E.G. per il triennio 2025/2027;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante della presente determinazione:

- 1) Di pagare in favore della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) la somma complessiva di **€ 13.431,78** a titolo di riversamento delle somme relative alle componenti perequative UR1a e UR2a, introdotte dalla Deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/rif, parametrize agli importi delle medesime applicati nei documenti di riscossione TARI emessi nell’anno 2024 e relativi all’annualità di imposta 2024, per il tramite dei modelli di pagamento PagoPA generati tramite il portale “Data entry rifiuti” di CSEA;
- 2) Di pagare la somma complessiva di **€ 13.431,78** sul Capitolo 1735/007 del bilancio pluriennale 2025/2027 esercizio 2025 con l’impegno a residuo n. 1219/2024 per l’importo di € 839,50 e sul capitolo 1735/008 del bilancio pluriennale 2025/2027 esercizio 2025 con

l'impegno a residuo n. 1220/2024 per l'importo di € 12.592,28, indicati nella tabella sottostante, che presentano la necessaria disponibilità:

DOCUMENTO	DATA DOC.	IMPEGNO	IMPORTO	ANNO
Pago PA Versamento dichiarazione UR1 anno 2024 ANNUALE Gennaio/Dicembre		1219/2024	839,50 €	2024
Pago PA Versamento dichiarazione UR2 anno 2024 ANNUALE Gennaio/Dicembre		1220/2024	12.592,28 €	2024

- 3) Di attestare che la scadenza dei documenti di pagamento è il 15/03/2025;
- 4) Di dare atto che il Responsabile del procedimento in qualità di Responsabile del Servizio Tributi è la Dott.ssa Tamara Migliacci.

Il Responsabile 2° Settore
BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile 2° Settore
BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

LIQUIDAZIONI DI SPESA

DATA	N. DOC	DESCRIZIONE CLIENTE / FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
13/03/202 5		CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	1219	839,50
13/03/202 5		CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	1220	12.592,28

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.